

TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
VECCHIAIA SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	67 anni + 20 anni contribuzione	67 anni + 20 anni contribuzione	<p>DM 27/10/21 - Adeguamento requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita a decorrere dal 01.01.23</p> <p>Il Decreto ha stabilito che per il biennio 2023-2024 i requisiti di accesso al pensionamento adeguati alla speranza di vita, non sono ulteriormente incrementati (vedi anche circolare INPS 28/2022). Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, anche per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Ai fini del requisito contributivo, si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata</p> <p>Deroga al requisito dei 20 anni di contributi: aver maturato 15 anni di contribuzione entro il 31.12.1992 (art. 2 c. 13 Dlgs 503/1992 e circolare INPS 16/2013)</p>
VECCHIAIA IN CUMULO art. 1 co. 239 L. 228/2012 come modificato dall'art. 1 comma 195 l. 232/2016	67 anni + 20 anni contribuzione	67 anni + 20 anni contribuzione	<p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 27/10/21 dal 01.01.23,</p> <p>Il Decreto ha stabilito che per il biennio 2023-2024 non saranno ulteriormente incrementati i requisiti di accesso alla pensione adeguati alla speranza di vita. Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, anche per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Ai fini del diritto sono richiesti i Requisiti minimi previsti dall' art. 24, comma 6 e 7 L. 214/2011</p> <p>Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta.</p> <p>Condizioni: Assenza di titolarità di un trattamento pensionistico diretto erogato in una delle gestioni destinatarie del cumulo. Se ultima contribuzione (anche contemporanea) è in gestione separata serve anche il livello soglia di 1,5 volte l'assegno sociale (messaggio INPS n° 1094/2016, punto 4). Con decorrenza dal 1.1.2024 il livello soglia è pari a 1,0 volte l'assegno sociale (art. 1 co 125 l. 213/2023)</p> <p>Pensione a formazione progressiva: ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa (circolare INPS 140/2017)</p>

<p>VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO</p> <p>(lavoratori in possesso di anzianità contributiva successivamente al 1° gennaio 1996)</p>	<p>67 anni</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione = 1 volta importo assegno sociale</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>71 anni</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva (importo pensione ininfluente)</p>	<p>67 anni</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione ≥ 1,5 volte assegno sociale</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>71 anni</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva (importo pensione ininfluente)</p>	<p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 27/10/21 dal 01.01.23, Il Decreto ha stabilito che per il biennio 2023-2024 non saranno incrementati i requisiti di accesso alla pensione adeguati alla speranza di vita .</p> <p>Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata Anche cumulo art. 1 c.1 Dlgs 184/97</p> <p>A decorrere dal 1.1.2024 viene previsto l'abbassamento del requisito dell'importo soglia da 1,5 volte a 1 volta l'importo dell'assegno sociale. (art. 1 - co 125 lettera a) L. 213/2023)</p> <p>Assegno sociale anno 2023 pari a € 507,03 mensili - € 6.591,39 annui</p> <p>Assegno sociale anno 2024 pari a € 534,41 mensili - annuo EURO 6.947,33</p> <p>Contribuzione effettiva =Contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo</p>
<p>Vecchiaia LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011 e LAVORI GRAVOSI All. B L. 205/2017 e All. A DM 5/2/2018</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione (attività gravosa svolta almeno 7 anni negli ultimi 10)</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione (attività gravosa svolta almeno 7 anni negli ultimi 10)</p>	<p>Blocco adeguamento speranza di vita 2019-2020 (Legge 205/2017 art.1 c. 147-153)</p> <p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 27/10/21 dal 01.01.23, Il Decreto ha stabilito che per il biennio 2023-2024 non saranno incrementati i requisiti di accesso alla pensione adeguati alla speranza di vita</p> <p>Contribuzione versata nella gestione che liquida il trattamento pensionistico – NO CUMULO</p>
<p>VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE Dlgs. 42/2006</p>	<p>66 anni</p> <p>+ 20 anni di contribuzione</p> <p>△ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>66 anni</p> <p>+ 20 anni di contribuzione</p> <p>△ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 27/10/21 dal 01.01.23, Il Decreto ha stabilito che per il biennio 2023-2024 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita. Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero</p> <p>Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.</p>

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il **metodo contributivo se** al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un **diritto autonomo a pensione** in nessuna delle gestioni interessate. In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	Anticipata SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	<p>42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p> <p>Per i dipendenti iscritti INPDAP EX CPDEL, CPS, CPI, CPUG, valgono le seguenti decorrenze : Requisiti maturati : ENTRO IL 31.12.2024: 3 MESI ENTRO IL 31.12.2025: 4 MESI ENTRO IL 31.12.2026: 5 MESI ENTRO IL 31.12.2027: 7 MESI DAL 1.1.2028: 9 MESI</p>	<p>42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2026– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 La legge di Bilancio 2024 (art. 1 co 521 L. 213/2023) ha stabilito che gli adeguamenti della speranza di vita non trovano applicazione fino al 31.12.2024 (anziché 31.12.2026) Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata.</p> <p>Per i "privati" l'INPS richiede il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contributi utili già richiesti per la pensione di anzianità e cioè senza considerare la contribuzione per malattia, disoccupazione, Aspi, Mini Aspi, Naspi ecc.</p> <p>A tale prestazione si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016</p> <p>La cd "finestra" è stata inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26</p> <p>Per il personale scolastico trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore di cui all'art. 59, comma 9 della L 449/1997</p> <p>L'art. 1 comma 162 della Legge 213/2023 ha previsto nuove finestre di accesso alla pensione per gli iscritti ex CPDEL, CPS, CPI, CPUG</p>

**ANTICIPATA
SISTEMA
CONTRIBUTIVO**

(lavoratori in possesso di anzianità contributiva successivamente al 1° gennaio 1996)

42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI
41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE

Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito

Oppure

64 anni

+ 20 anni di contribuzione effettiva oltre incrementi speranza di vita
+ raggiungimento importo soglia della pensione

- ≥ 3,0 volte assegno sociale
- ≥ 2,8 volte assegno sociale per donne con 1 figlio
- ≥ 2,6 volte assegno sociale per donne con 2 o più figli

+ FINESTRA DI 3 MESI

Valore massimo dell'importo di pensione fino al raggiungimento diritto pensione vecchiaia: **5 volte** il trattamento minimo INPS

42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI
41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE

Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito

Oppure

64 anni

+ 20 anni di contribuzione effettiva
+ importo della pensione ≥ 2,8 volte assegno sociale

Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26
Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e **fino al 31.12.2026**– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26. La legge di Bilancio 2024 (art. 1 co 521 L. 213/2023) ha stabilito che **gli adeguamenti della speranza di vita non trovano applicazione fino al 31.12.2024 (anziché 31.12.2026)**

Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.

È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando che non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 co 7 l. 335/1995)

Inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26

È utile la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta.

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1 co125 lettera c) estende l'adeguamento della speranza di vita al requisito contributivo dei 20 anni

Assegno sociale anno 2023 pari a € 507,03 mensili - € 6.591,39 annui

Assegno sociale anno 2024 pari a € 534,41 mensili - annuo EURO 6.947,33

Trattamento minimo INPS anno 2023 € 567,94 - annuo € 7.383,22

Trattamento minimo INPS anno 2024 € 598,61 - annuo € 7.781,93

A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 1 dlgs 184/1997

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra, mentre per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, L.449/97

				<p>La legge di Bilancio 2024 (art. 1 co 125 lettera b) legge 213/2023) ha fissato un importo massimo pari a 5 volte il trattamento minimo INPS, della pensione liquidabile, per le mensilità di anticipo al pensionamento rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia .</p> <p>La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre introdotto un posticipo di pensionamento di tre mesi. (cd Finestra)</p>
PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO	<p>42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>Δ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>		<p>Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta</p> <p>Condizioni: Assenza di titolarità di un trattamento pensionistico diretto erogato in una delle gestioni destinatarie del cumulo</p> <p>Devono inoltre sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali</p> <p>La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda</p> <p>Per dipendenti pubblici differimento PAGAMENTO DEL TFR/TFS. Il termine di pagamento decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (termine 12 mesi)</p>
PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE	<p>41 anni di contribuzione</p> <p>Δ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>41 anni di contribuzione</p> <p>Δ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>		<p>Adeguamento speranza di vita</p> <p>Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero</p> <p>Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006</p>

PENSIONE
ANTICIPATA IN
REGIME DI
COMPUTO IN
GESTIONE
SEPARATA

64 anni

+ 20 anni di contribuzione effettiva
oltre incrementi speranza di vita

+ raggiungimento importo della pensione pari a :

- + importo della pensione $\geq 3,0$ volte assegno sociale
- + importo della pensione $\geq 2,8$ volte assegno sociale per donne con 1 figlio
- + importo della pensione $\geq 2,6$ volte assegno sociale per donne con 2 o più figli

+ FINESTRA DI 3 MESI

Valore massimo dell'importo di pensione fino al raggiungimento diritto pensione vecchiaia: 5 volte il trattamento minimo INPS

64 anni

+ 20 anni di contribuzione effettiva
+ importo della pensione $\geq 2,8$ volte assegno sociale

Adeguamento speranza di vita

È necessario ovviamente possedere contribuzione (almeno 1 mese) nella Gestione Separata INPS, ancorché in parte sovrapposta ad altra contribuzione del regime generale, dei fondi sostituti, esclusivi, esonerativi. (non utili le Casse professionali) (articolo 3 D.M. n° 282/1996)

È necessario avere i "requisiti" per l'opzione al sistema contributivo, cioè:

- Avere almeno 1 contributo al 31.12.1995
- Avere meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995
- Avere complessivamente almeno 15 anni di contributi
- Avere almeno 5 anni di contributi dopo il 31.12.1995

(articolo 2, comma 26, legge n° 335/1995)

La pensione viene acquisita con le regole del sistema contributivo anche se viene utilizzata contribuzione risalente a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (messaggio INPS n° 219/2013, punto 7) ed il calcolo è effettuato con le regole dell'opzione (D.Lgs. n° 180/1996)

È utile la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta.

Assegno sociale anno 2023 pari a € 507,03 mensili - € 6.591,39 annui

Assegno sociale anno 2024 pari a € 534,41 mensili - annuo EURO 6.947,33

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) ha fissato un importo massimo pari a 5 volte il trattamento minimo INPS, della pensione liquidabile per le mensilità di anticipo al pensionamento rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. L'art. 1 col25 lettera c) estende l'adeguamento della speranza di vita al requisito contributivo dei 20 anni

La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre introdotto un posticipo di pensionamento di tre mesi. (cd Finestra)

TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2021,2022, 2023	NOTE
PENSIONE QUOTA 100/102 PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE QUOTA 103	Chi ha maturato il diritto QUOTA 100, 102 E 103 entro le scadenze DEL 2021, 2022 E 2023 può esercitarlo anche successivamente	QUOTA 100: REQUISITI <i>ENTRO IL 31.12.2021</i> 62 anni + 38 anni di contribuzione	QUOTA 100: Introdotta dall'art. 14 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 - In via sperimentale 2019-2021(chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2021 può esercitarlo anche successivamente) Requisito non adeguato agli incrementi della speranza di vita ex art 14 n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26
		QUOTA 102: REQUISITI <i>ENTRO IL 31.12.2022</i> 64 anni + 38 anni di contribuzione △ finestra PRIVATI: 3 mesi PUBBLICI: 6 mesi	QUOTA 102: introdotta dalla legge di Bilancio 2022 n. 234/2021- commi 87-88 -In via sperimentale per anno 2022 (chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2022 può esercitarlo anche successivamente) Vedi nota Norme comuni
		QUOTA 103: REQUISITI <i>ENTRO IL 31.12.2023</i> 62 anni + 41 anni di contribuzione △ finestra PRIVATI: 3 mesi PUBBLICI: 6 mesi	QUOTA 103: introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2023 in via sperimentale per anno 2023 (chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2023 può esercitarlo anche successivamente) (Circolare INPS n° 27/2023) Tetto mensile della pensione: L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo (anno 2023 € 563,73 x 5 = € 2.818,65). Il tetto non si applica con pensione Quota 100 e 102 con il diritto maturato entro le rispettive scadenze. Tale limite è previsto per le mensilità di anticipo rispetto al raggiungimento pensione di vecchiaia Prime decorrenze quota 103: (requisiti raggiunti entro il 31.12.2022) 1° aprile 2023 per il settore privato 1° agosto 2023 per settore pubblico Per applicazione decorrenze pensioni vedi Note comuni

<p>QUOTA 103: REQUISITI ENTRO IL 31.12.2024</p> <p>62 anni</p> <p>+ 41 anni di contribuzione</p> <p>△ finestra PRIVATI: 7 mesi PUBBLICI: 9 mesi</p> <p>Attenzione: calcolo contributivo della pensione</p>		<p>QUOTA 103 dal 1.1.2024: sono state apportate modifiche alle norme già previste per l'anno 2023, dall'art. 1 comma 139 della Legge 213/2023 – cfr. circolare INPS 39/2024</p> <p>Calcolo della pensione: Per coloro che maturano il diritto nell'anno 2024 il calcolo della pensione sarà effettuato secondo le regole del calcolo contributivo e con le modalità di cui al Dlgs 180/97, anche per i periodi cumulabili, in deroga a quanto disposto dall'art. 1 c. 246 L. 228/2012</p> <p>Tetto mensile della pensione: L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le 4 volte il trattamento minimo (anno 2024 € 598,61 X 4 = € 2.394,44). Tale limite è previsto per le mensilità di anticipo rispetto al raggiungimento pensione di vecchiaia di cui all'art. 24 c6 DI 201/2011- Tale età, fino al 31.12.2026 è prevista a 67 anni.</p> <p>Finestre quota 103 Dipendenti Pubblici (requisiti raggiunti entro il 31.12.2023) : 6 mesi requisiti raggiunti nel 2024 : 9 mesi</p> <p>Finestre quota 103 Dipendenti Privati (requisiti raggiunti entro il 31.12.2023) : 3 mesi requisiti raggiunti nel 2024 : 7 mesi</p> <p>Per applicazione decorrenze pensioni vedi Note comuni</p>
---	--	--

NORME COMUNI QUOTA 100 – QUOTA 102 – QUOTA 103

1. **Divieto di cumulo con redditi** da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi
Solo per quota 103 è possibile cumulare il reddito derivante da un contratto di lavoro occasionale agricolo, di durata non superiore a 45 giornate annue, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 197/2022 (circolare INPS n° 27/2023)
2. **Soggetti esclusi:** titolari di trattamento di Isopensione l. 92/2012. Forze armate e Forze di polizia e polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza.
 Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli
3. Si tiene conto della **contribuzione versata:** INPS AGO, forme sostitutive, esclusive gestite dall'INPS (compreso INPGI 1 dal 1° luglio 2022), gestione separata ed anche utilizzata contribuzione accreditata in stati esteri. NO gestioni non amministrate dall'INPS (es. Fondo Clero, casse liberi professionisti).
4. A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo l.228/2012 come mod. l. 232/2016 tranne che per periodi versati in gestioni non amministrate da Inps (**no casse dei professionisti** non richiamate espressamente dal dl 4/2019)
5. Per i dipendenti pubblici **“domanda di collocamento a riposo”** da presentare con 6 mesi di preavviso
6. La **decorrenza** del trattamento pensionistico viene determinata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. (cfr. [Circolare INPS 11/2019](#) e [Messaggio INPS 1551 del 16/4/2019](#)) Per il personale comparto scuola di applica art. 59, comma 9 L. 449/97
7. **Differimento PAGAMENTO DEL TFR/TFS.**
 Il termine di pagamento decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata (termine 24 mesi) o pensione di vecchiaia (termine 12 mesi) , a seconda della ipotesi che si realizza per prima [INPS Circ. 38/2022](#). Il termine previsto per la pensione anticipata può contrarsi se nel frattempo si maturano i requisiti pe vecchiaia.

ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
OPZIONE DONNA	<p><u>Requisiti entro il 31.12.2023</u> (*)</p> <p>1)età: 61 anni di età senza figli 60 anni di età con 1 figlio 59 anni di età 2 o più figli</p> <p>2) 35 anni contribuzione</p> <p>3) CONDIZIONI SOGGETTIVE a) CAREGIVER b) INVALIDE c) Licenziate o dipendenti aziende in crisi)</p> <p>△ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome</p> <p>△per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, L.449/97 (finestra 1/9)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Chi ha maturato il diritto entro le scadenze sopra indicate potrà esercitarlo anche successivamente</p>	<p><u>Requisiti entro il 31.12.2022:</u> (**)</p> <p>1)età: 60 anni di età senza figli 59 anni di età con 1 figlio 58 anni di età 2 o più figli</p> <p>2) 35 anni contribuzione</p> <p>3) CONDIZIONI SOGGETTIVE a) CAREGIVER b) INVALIDE c) Licenziate o dipendenti aziende in crisi)</p> <p>△ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome</p> <p>△per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, L.449/97 (finestra 1/9)</p>	<p>(*) Opzione riservata alle donne -art. 16 dl 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 come modificata dall'art. 1 comma 138 Legge 213/2023</p> <p>(**) Opzione riservata alle donne -art. 16 dl 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 come modificato dal comma 292 della L.197/2022</p> <p>Il personale del comparto scuola, può presentare domanda di cessazione dal servizio per la decorrenza dal 1.9.2024 , entro il 28.2.2024</p> <p>Non previsto il cumulo dei contributi al fine di raggiungere i 35 anni di contribuzione richiesti</p> <p>Opzione per il calcolo della pensione con le disposizioni di cui al D.Lgs. 180/97</p> <p>DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE RICHIESTE LEGGE 197/2022</p> <p>a) CAREGIVER: Assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</p> <p>b) INVALIDE: riduzione capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche</p> <p>c) lavoratrice LICENZIATA O DIPENDENTE DI AZIENDA per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questi casi si prescinde dal numero dei figli e l'età richiesta è 58 anni.</p> <p>L'Inps ha fornito indicazioni operative con Circolare INPS n° 25/2023</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
	<p>LAVORATORI PRECOCI</p> <p>Art 1 commi 199 ss l. 232/2016</p>	<p>41 anni contribuzione</p> <p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) comma 199</p> <p>⏏ Finestra 3 mesi</p> <p>Per i dipendenti iscritti INPDAP EX CPDEL, CPS, CPI, CPUG, valgono le seguenti decorrenze : Requisiti maturati : ENTRO IL 31.12.2024: 3 MESI ENTRO IL 31.12.2025: 4 MESI ENTRO IL 31.12.2026: 5 MESI ENTRO IL 31.12.2027: 7 MESI DAL 1.1.2028: 9 MESI</p>	<p>41 anni contribuzione</p> <p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) comma 199</p> <p>⏏ Finestra 3 mesi</p>	<p>Blocco aumento speranza di vita fino al 31.12.2026 (Art. 17 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26)</p> <p>La legge di Bilancio 2024 (art. 1 co 521 L. 213/2023) ha stabilito che gli adeguamenti della speranza di vita non trovano applicazione fino al 31.12.2024 (anziché 31.12.2026). Come accertato dal decreto RGS 18/7/2023, per il biennio 2025-2026 non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.</p> <p>Per il 2024 la legge di Bilancio ha inoltre ridotto il limite di spesa per il riconoscimento della pensione anticipata ai lavoratori precoci (commi 521-522 art. 1 L. 213/2023)</p> <p>Si cumulo periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e degli enti di previdenza di cui al DLGS 509/94 e del decreto legislativo 103/1996 (iscritti alle Casse Professionali).</p> <p>Periodi di lavoro effettivo anche non continuativi</p> <p>CONDIZIONI SOGGETTIVE:</p> <p>a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;</p> <p>b) assistano al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</p> <p>c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche</p> <p>d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero;</p> <p>e) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (LAVORI USURANTI)</p>

			<p>La prestazione è incumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo "mancante" alla pensione anticipata ordinaria L'art. 1 comma 162 della Legge 213/2023 ha previsto nuove finestre di accesso alla pensione per gli iscritti ex CPDEL, CPS, CPI, CPUG</p> <p>Per i dipendenti pubblici differimento PAGAMENTO DEL TFR/TFS. Il termine di pagamento decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata (termine 24 mesi) o pensione di vecchiaia (termine 12 mesi) , a seconda della ipotesi che si realizza per prima (INPS Circ. 99/2017).</p>
--	--	--	--

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
APE SOCIALE	<p>APE SOCIALE</p> <p>ART. 1 CO 179 SS L. 232/2016</p> <p>Art. 1 comma 136 e 137 Legge 213/2023</p> <p>Art. 1 co. 136-137 L. 213/2023</p>	<p>Proroga con modifiche dell'ape social fino al 31.12.2024</p> <p>Età minima 63 anni e 5 mesi</p> <p>+</p> <p>30 anni: disoccupati, disabili, caregiver</p> <p>36 anni: lavori gravosi</p> <p>APE SOCIAL DONNA Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).</p> <p>Riduzione per lavoratori edili e per i ceramisti da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva</p> <p>+</p>	<p>Proroga dell'ape social fino al 31.12.2023</p> <p>Età minima 63 anni</p> <p>+</p> <p>30 anni: disoccupati, disabili, caregiver</p> <p>36 anni: lavori gravosi</p> <p>APE SOCIAL DONNA Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).</p> <p>Riduzione per lavoratori edili e per i ceramisti da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva</p> <p>+</p>	<p>Iscritti a: Assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, forme esclusive, Gestione separata. <u>No liberi professionisti</u></p> <p>Art. 1 co. 179 L. 232/2016, modificato dall'art. 1 co 339 e 340 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021)</p> <p>L'INPS ha recepito tale proroga con il messaggio n° 62/2021.</p> <p>Art. 1 commi 91-93 Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022)</p> <p>Viene prorogata anche per il 2023 Commi da 288 a 291 Legge 197/2022</p> <p>Viene ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024 (art. 1 comma 136 Legge 213/2023)</p> <p>Età anagrafica (per il 2024 63 anni e 5 mesi) da perfezionarsi al momento della domanda o comunque entro il 31.12.2024</p> <p><u>Indennità Erogata fino all'età pensionabile</u></p> <p>Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma (no totalizzazione estera, no maggiorazioni, no Casse Professionali).</p> <p>La contribuzione accreditata presso le gestioni dei liberi professionisti può essere utile all'Ape sociale soltanto nell'ipotesi di ricongiunzione verso una delle gestioni amministrate dall'Inps.</p> <p>La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179- bis che prevede che per le donne con figli i requisiti richiesti possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di riduzione (art. 1, co. 162, lett. e) che ha inserito il comma 179-bis)</p>

	<p>Condizione soggettiva (lettere a)- d) art 1 comma 179 l.232/2016)</p> <p>Aggiunte nuove "mansioni gravose" dalla legge di bilancio 2022 n. 234/2021</p> <p>Previste dalla Legge di Bilancio 2024 norme in materia di incumulabilità della prestazione con redditi da lavoro Cfr. Circolare INPS n. 35/2024</p>	<p>Condizione soggettiva (lettere a)- d) art 1 comma 179 l.232/2016)</p> <p>Aggiunte nuove "mansioni gravose" dalla legge di bilancio 2022 n. 234/2021</p>	<p>CONDIZIONI SOGGETTIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disoccupati (licenziati, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale) dopo l'esaurimento degli ammortizzatori sociali - CAREGIVER (coloro che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente o affine fino al secondo grado convivente, con handicap grave - disabili (almeno al 74%) - LAVORI GRAVOSI coloro che hanno svolto almeno per 6 anni negli ultimi 7 anni, o 7 anni negli ultimi 10 anni, attività particolarmente gravose ALLEGATO 3 LEGGE 234/2021 <p>Domanda di certificazione dei requisiti Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'Inps, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 D.P.C.M. n. 88/2017):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un'istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all'Ape sociale; 2. un'autodichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell'anno considerato; 3. la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (es. verbale ASL di riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 74%). <p>TEMPISTICA DOMANDE 2024: 1) 31 marzo 2) 15 luglio 3) 30 novembre</p> <p>I soggetti che al momento della domanda di verifica sono in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE SOCIALE</p> <p>Decorrenza : primo giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato</p> <p>TERMINI PAGAMENTO TFS/TFR : I tempi di attesa (12 mesi + 90 giorni) iniziano a decorrere dal compimento età pensionabile</p> <p>L'art. 1. Comma 137 della Legge 213/2023 ha previsto l'incumulabilità della prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui lordi</p>
<p>LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011</p>	<p>61 anni e 7 mesi</p> <p>+ 35 anni CTR</p> <p>quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78)</p>	<p>61 anni e 7 mesi</p> <p>+ 35 anni CTR</p> <p>quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78)</p>	<p>Blocco Speranza di vita fino al 2026 - Abolizione Finestre (L. 232/2016)</p> <p>Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l'attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva (art. 1 co 206 L. 232/2016)</p> <p>Per la presentazione delle domande cfr. Messaggio INPS 1100 del 21.3.2023 e Messaggio INPS n. 812 del 23.02.2024</p>

TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2024	REQUISITI ANNO 2023	NOTE
Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95	Inabilità assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Inabilità assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Cumulo obbligatorio: ai sensi dell'art. 1, comma 240 della Legge 228/2012 : la pensione è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, ancorché gli interessati abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una delle suddette gestioni (escluse Casse professionali) Cumulo facoltativo ai sensi L. 232/2016: in tal caso anche per periodi Casse Professionali
Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro	inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG E CASSA STATO Prevista la facoltà di cumulo contributivo ai sensi art.1 comma 239 della Legge 228/2012 come modificato dall'art. 1 comma 195 della L. 232/2016.
Inabilità assoluta e permanente alla mansione	inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG E CASSA STATO

